

Foglio informativo “OPERAZIONI DI FACTORING” PRO SOLUTO – Crediti verso Enti Locali Convenzione Finlombarda – “Credito In-Cassa”

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

Factorit S.p.A.

Gruppo di appartenenza: Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Sede legale e sede amministrativa: Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 58150.1
Numero di fax: (02) 58150.205 – **E-mail:** info@factorit.it – **Sito internet:** www.factorit.it
Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04797080969
Iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 52
Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.
Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring, Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042
Member of Factors Chain International

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Dipendente Factorit S.p.A.

Nome e Cognome Qualifica
Riferimenti: Telefono E-mail

Altro soggetto

Nome e Cognome Qualifica
Società
Riferimenti: Telefono E-mail
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista, in qualità di cessionaria, e/o gestisce i crediti, anche futuri, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso tutti i propri debitori o verso un insieme predefinito di debitori, con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, oppure di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring, si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Factoring pro soluto

Operazione di factoring dove il rischio del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti, dovuto ad insolvenza, viene assunto dalla società di factoring nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore. La cessione è di solito comunicata ai debitori ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una eventuale fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza e la certezza dei crediti ceduti e quindi la possibilità in capo alla società di factoring di incassare integralmente, alla scadenza, tali crediti, a meno che il debitore sia insolvente. Eventuali garanzie e dichiarazioni che si rivelassero non veritiere comportano il venir meno della garanzia pro soluto e l'obbligo per il Cedente di rimborsare il corrispettivo di cessione, oltre ad interessi e spese.

Principali caratteristiche dell'operazione “Credito IN-CASSA”

(per maggiori informazioni e dettagli operativi si rimanda alla documentazione pubblicata sul BURL – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – serie ordinaria mercoledì 17 luglio 2013 e sul sito www.finlombarda.it).

FINALITÀ: Consentire alle imprese lombarde lo smobilizzo dei crediti per prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori verso gli Enti Locali, con esclusione di quelli che versano in situazioni deficitarie o di dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente (TUEL).

SOGGETTI BENEFICIARI: PMI e Grandi Imprese aventi i seguenti requisiti:

- single in qualunque forma costituite;
- con sede legale o operativa in Lombardia;
- iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- appartenenti a uno qualsiasi dei settori di attività Ateco 2007, con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea.

CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA CREDITO IN-CASSA

- Cessione pro-soluto dei crediti delle Imprese verso i Comuni, le Unioni di Comuni e le Province lombarde (di seguito, per brevità, gli “Enti Locali”);
- Contributo abbattimento oneri, a carico della Regione Lombardia, a favore delle imprese, nella misura di 0,75 punti percentuali a valere sull'onerosità dell'operazione di cessione pro-soluto del credito.

CREDITI AMMESSI

- Crediti certi, liquidi ed esigibili scaduti al momento della presentazione della domanda.
- Di importo minimo pari a € 10.000,00.
- Di importo massimo pari a:
 - € 1.300.000,00 per i crediti verso le Province e i comuni capoluogo di Provincia;
 - € 750.000,00 per i Comuni e le Unioni dei Comuni lombardi (ivi incluse le Comunità Montane);
 Laddove l'impresa, all'atto della presentazione della domanda, assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del dpr n. 445/2000, a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori, i limiti massimi sopradetti sono pari a:
 - € 1.500.000,00 per i crediti verso le Province e i Comuni capoluogo di Provincia;
 - € 950.000,00 per i crediti verso i Comuni e le Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane).

REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

- I crediti verso gli Enti Locali devono essere scaduti al momento della presentazione della domanda da parte dell'Impresa ed essere stati oggetto di certificazione ai sensi del dm 25 giugno 2012. Gli Enti Locali devono accettare in via preventiva la cessione all'Intermediario.
- I crediti verso gli Enti Locali possono essere afferenti sia a spese di parte corrente (Titolo I), che a spese di parte capitale (Titolo II).

MODALITÀ

Cessione del Credito, sostenimento degli interessi, in via anticipata up front (comprensivi di qualunque altra spesa/commissione), da parte delle Imprese. La sottoscrizione del contratto di cessione potrà essere autenticata dall'ufficiale rogante dell'Ente Locale o dal notaio. La notifica all'Ente Locale deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata, fatta salva la facoltà dell'Intermediario di procedere alla notifica anche tramite Ufficio Giudiziario.

DURATA MASSIMA

- All'atto di adesione l'Ente locale indicherà una durata massima entro cui si impegna a pagare i Crediti, che non potrà eccedere gli 8 mesi per le partite correnti, 12 mesi per quelle in conto capitale.
- Per i soli Crediti relativi a spese in conto capitale, l'Ente locale può estendere la durata massima per il pagamento sino a 18 mesi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento all'obiettivo di patto di stabilità interno ed alle norme regolanti l'indebitamento, provvedendo di conseguenza alle opportune formalità amministrative e contabili.

EROGAZIONE

L'erogazione del corrispettivo della cessione pro-soluto del credito avverrà in un'unica soluzione anticipata dall'Intermediario all'Impresa, entro 20 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica della Cessione al Debitore, al netto degli interessi precalcolati dalla data di erogazione alla data di scadenza del termine di pagamento indicato dall'Ente Locale. Se l'Ente dovesse pagare prima della scadenza del Termine di Pagamento, gli interessi non verranno rimborsati all'Impresa.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI all'Operazione CREDITO IN-CASSA

Commissioni	Zero		
Interessi da calcolarsi in via anticipata dalla data di erogazione del corrispettivo della cessione alla scadenza del Termine di Pagamento indicato dall'Ente (1)	cessione in autentica notarile	IMPORTO UNITARIO CESSIONE DA € 10.000,00 A 25.000,00 Tasso nominale annuo anticipato	Euribor 6 mesi + 2,75 bps
		IMPORTO UNITARIO CESSIONE DA € 25.000,01 A € 100.000,00 Tasso nominale annuo anticipato	Euribor 6 mesi + 3,00 bps
		IMPORTO UNITARIO CESSIONE > € 100.000,00 Tasso nominale annuo anticipato	Euribor 6 mesi + 3,25 bps
	cessione a mezzo ufficiale rogante dell'Ente debitore	Tasso nominale annuo anticipato	Euribor 6 mesi + 3,25 bps

(1) Formula dello sconto:

Valore attuale = Capitale / (1+i*t)

Interessi = Capitale - valore attuale

i = tasso; t = durata in frazioni di anno (=numero di giorni dalla data operazione alla data di fine sconto = Termine di pagamento indicato dall'Ente, diviso 365 o 366)

I tassi sono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento.

A titolo esemplificativo si segnala che la media mensile, divisore 365, riferita al mese di giugno 2016, pubblicata su "Il Sole 24 Ore", dell'Euribor 6 mesi è pari a -0,162%.

Spese	Sono a carico del Fornitore le spese notarili/diritti di segreteria e le imposte indirette legate alla cessione.
Valute	La valuta riconosciuta dall'Istituto di Pagamento in conformità alla normativa PSD.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, *calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.*

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali aziendali e sul sito internet www.factorit.it

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Il contratto è occasionale a tempo determinato.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società, anche a mezzo di semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail, ai seguenti recapiti:

Factorit S.p.A. – ufficio reclami
Via Cino del Duca, 12 - 20122 MILANO
e-mail: ufficio.reclami@factorit.it

Factorit risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla società di factoring.
La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.factorit.it
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giuri Bancario. Nel 09.52 sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla mediazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere, in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia (www.giustizia.it).

LEGENDA delle principali nozioni cui fanno riferimento il Foglio Informativo e il contratto di cessione Convenzione Finlombarda – “Credito In-Cassa”

Factor o Cessionaria o Intermediario	FACTORIT S.P.A.
Fornitore/Cedente/Impresa	L'impresa Cliente del Factor, cioè la controparte del Contratto di cessione, avente le caratteristiche previste dall'Operazione.
Debitore	Enti Locali tenuti ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti.
Credito	I crediti pecuniari sorti da contratti stipulati dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizio.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri Crediti esistenti e/o futuri; alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e seguenti del C.C.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito al Factor, da effettuarsi a mezzo PEC.
Corrispettivo della Cessione di Credito	Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti e certificati.
Pagamento del Corrispettivo	L'erogazione del corrispettivo della cessione pro-soluto del credito avverrà da parte del Factor in un'unica soluzione anticipata, al netto degli interessi precalcolati dalla data di erogazione al Termine del Periodo di Dilazione.
Periodo di Dilazione	Il periodo intercorrente tra la data di notifica della cessione e il Termine di Pagamento indicato dall'Ente Locale in sede di sottoscrizione dell'Atto di Partecipazione all'Operazione, pubblicato sul sito www.finlombarda.it
Pro Soluta	Assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento dei Crediti ceduti dovuto a insolvenza del Debitore.
Interessi	Corrispettivo dovuto dal Fornitore al Factor a fronte della propria esposizione per il pagamento anticipato del Corrispettivo.
Interessi di mora	Interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento di una somma di denaro.
Interessi di mora per le transazioni commerciali ex D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012	Interessi semplici di mora su base giornaliera a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; il "tasso di riferimento" è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse.
Spread	La maggiorazione del tasso od incremento del parametro, posto alla base della determinazione del tasso.
Reclamo	Comunicazione scritta con cui un Cliente contesta all'Intermediario un suo comportamento irregolare od omissione.